

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA INTEGRALE DELLO STATUTO AI FINI DELL'ISCRIZIONE AL RUNTS – SEZIONE “APS”

L'anno duemilaventisei, il giorno 22/05/2026, alle ore 18:00, presso la sede sociale dell'associazione in Mugnano di Napoli (NA), alla Via G. Brodolini n. 5, si è riunita l'Assemblea straordinaria degli associati dell'“ASSOCIAZIONE EUTHALIA APS”, regolarmente convocata nel rispetto delle previsioni statutarie vigenti.



Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Riccio Elisabetta, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, la quale constata e fa constatare:

- la regolare convocazione dell'Assemblea straordinaria;
- la presenza di n. 7 associati su n. 7 associati aventi diritto di voto;
- il raggiungimento del quorum costitutivo richiesto dallo statuto vigente per la validità dell'Assemblea straordinaria;
- la validità dell'Assemblea straordinaria per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Sig. Di Stazio Biagio, il quale accetta.

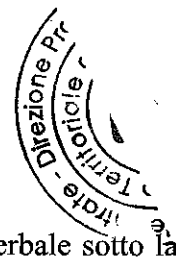
Il Presidente, quindi, dichiara aperta l'Assemblea straordinaria ed espone l'ordine del giorno:

1. Presa d'atto della richiesta di integrazione/rettifica/chiarimenti dell'U.O.S. RUNTS – Regione Campania, prot. n. 0430921/2026 dell'11/05/2026, in relazione all'istanza di iscrizione al RUNTS sez. b) “Associazioni di promozione sociale”;
2. Modifica integrale dello statuto dell'associazione ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo Settore”), facendo espresso riferimento al modello-standard-di-statuto-associazioni-di-promozione-sociale approvato per le APS, con particolare riguardo a: eliminazione di ogni riferimento alla qualifica di ONLUS; esplicita indicazione delle competenze inderogabili dell'Assemblea; disciplina dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria e straordinaria; disciplina della nomina, durata in carica e decadenza dell'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo); adeguamento complessivo alla struttura, alla terminologia e alle clausole del modello-standard per APS;
3. Conferimento dei poteri al Presidente per la registrazione del nuovo statuto presso l'Agenzia delle Entrate e per il deposito sulla piattaforma RUNTS;
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente dà quindi lettura della nota della Regione Campania – Giunta Regionale – Direzione Generale Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport – U.O.S. RUNTS, Parità di Genere, Terzo Settore, prot. n. 0430921/2026 dell'11/05/2026, acquisita agli atti dell'associazione, con la quale si richiede a “ASSOCIAZIONE EUTHALIA APS” la modifica integrale dello statuto, facendo riferimento agli statuti-tipo pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le APS, nonché l'esplicita disciplina:

- delle competenze dell'Assemblea;
- dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- delle modalità di nomina dell'organo di amministrazione.

L'Assemblea prende atto dei contenuti della già menzionata comunicazione e, dopo ampia discussione, passa all'esame del progetto di nuovo statuto, predisposto dal Consiglio Direttivo sulla base del modello-standard-di-statuto-associazioni-di-promozione-sociale allegato e nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.



Il Presidente dà lettura integrale del testo del nuovo statuto, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Terminata la lettura, il Presidente apre la discussione; nessuno chiedendo la parola, pone in votazione il seguente testo di deliberazione.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- visto il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore");
- vista la richiesta di integrazione/rettifica/chiarimenti dell'U.O.S. RUNTS – Regione Campania, prot. n. 0430921/2026 dell'11/05/2026;
- visto il modello-standard-di-statuto-associazioni-di-promozione-sociale approvato per le Associazioni di Promozione Sociale;
- visto il progetto di nuovo statuto, redatto in coerenza con detto modello-standard e con la disciplina del Codice del Terzo Settore;

delibera

1. di approvare la **modifica integrale dello statuto** dell'"ASSOCIAZIONE EUTHALIA APS", secondo il testo che segue, che sostituisce integralmente, sin dalla data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, ogni precedente versione statutaria;
2. di dare atto che il presente statuto sostituisce integralmente ogni precedente versione statutaria dell'"ASSOCIAZIONE EUTHALIA APS";
3. di conferire al Presidente pro tempore dell'Associazione ogni più ampio potere necessario per: procedere alla registrazione del presente statuto presso l'Agenzia delle Entrate; depositare, tramite la piattaforma digitale RUNTS, la documentazione richiesta dall'U.O.S. RUNTS della Regione Campania, ivi compreso il presente verbale e lo statuto registrato, nei termini indicati nella nota prot. n. 0430921/2026 dell'11/05/2026; compiere ogni altro adempimento necessario e connesso all'ottenimento dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS, sezione "Associazioni di promozione sociale".

Messa ai voti, la proposta di deliberazione che precede è approvata con il seguente esito:

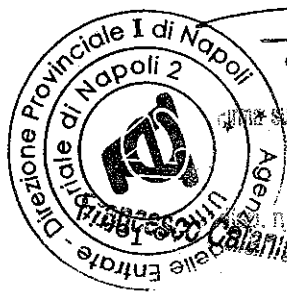
- voti favorevoli: n. 7
- voti contrari: n. 0
- astenuti: n. 0

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19:00. Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Mugnano di Napoli, 22/05/2026

Il Presidente dell'Assemblea straordinaria (Riccio Elisabetta)

Il Segretario (Di Stazio Biagio)



ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI 2
REGISTRATO AL N. 3115/3 DEL 28/05/2026
ATA ESENTA
SECCA ART. 3 DLGS. 14/3/2015
IL DIRETTORE



ALLEGATO LETTERA "A"

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ASSOCIAZIONE EUTHALIA APS"

Art. 1 – Costituzione, denominazione, natura giuridica, sede legale e durata

1.1 È costituita un'associazione non riconosciuta, autonoma, libera, apartitica e aconfessionale, denominata "ASSOCIAZIONE EUTHALIA APS" (di seguito, "Associazione"), con sede legale in Mugnano di Napoli (NA), Via G. Brodolini n. 5. 1.2 Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, che ne dà comunicazione agli associati e provvede agli adempimenti presso il RUNTS. Il trasferimento in altro Comune è deliberato dall'Assemblea straordinaria mediante modifica statutaria. 1.3 L'acronimo "APS" potrà essere utilizzato dall'Associazione a decorrere dall'iscrizione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). 1.4 Dalla data di efficacia dell'iscrizione al RUNTS l'Associazione acquisisce la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e utilizza in ogni comunicazione verso i terzi la denominazione "ASSOCIAZIONE EUTHALIA APS – Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS". 1.5 L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 2 – Scopo ed oggetto sociale (attività di interesse generale)

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza, nazionalità, opinioni politiche o condizioni socioeconomiche.

2.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2.3 Ai fini della normativa in materia di Terzo Settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale, tra quelle previste dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

2.4 In particolare, ma non in via esclusiva, l'Associazione potrà:

- realizzare corsi di educazione, formazione e aggiornamento;
- organizzare dibattiti, conferenze, seminari, convegni, incontri con esperti;

- promuovere ricerche, studi, pubblicazioni e attività editoriali coerenti con le finalità associative;
- realizzare attività e manifestazioni culturali, artistiche, ricreative e sociali;
- promuovere la salute, le pari opportunità e i diritti delle persone, nel rispetto delle differenze culturali, etniche e religiose;
- favorire la crescita personale e sociale attraverso attività di promozione culturale e ogni forma artistica ed espressiva, anche mediante la creazione e gestione di spazi e luoghi per la fruizione e produzione culturale;
- collaborare con organizzazioni ed enti, pubblici e privati, che operano in ambiti affini;
- promuovere e sostenere iniziative volte a creare fondi di dotazione destinati alle finalità associative;
- porsi come interlocutore tra le istituzioni e la comunità locale rispetto a tematiche culturali e sociali;
- promuovere la raccolta diretta e indiretta di fondi da destinare a progetti e iniziative coerenti con le finalità associative;
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

2.5 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

2.6 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, o attraverso la cessione di beni o servizi di modico valore, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico.

2.7 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità statutarie.

2.8 Sono volontari gli associati che prestano, per libera scelta ed in modo personale, spontaneo e gratuito, la propria opera, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta in conformità alle norme vigenti.

2.9 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3 – Patrimonio e entrate

3.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, dalle elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione destinati a riserva.

3.2 Le entrate dell'Associazione, utilizzate per il perseguimento delle finalità statutarie, sono costituite in particolare da:

a) quote associative annuali e contributi versati dai soci; b) contributi e liberalità di soci, enti pubblici e privati; c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e persone fisiche; d) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e delle eventuali attività diverse consentite; e) ogni altra entrata comunque denominata, compatibile con le finalità dell'Associazione.

3.3 In nessun caso, neppure in ipotesi di scioglimento dell'Associazione, di morte, estinzione, recesso o esclusione di un socio, può essere richiesta la restituzione delle somme a qualsiasi titolo versate all'Associazione.

3.4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non danno luogo a quote di partecipazione trasferibili a terzi, né per atto tra vivi, né per successione a causa di morte, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla legge.

3.5 La misura della quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Soci: requisiti e procedura di ammissione

4.1 Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, gli enti senza scopo di lucro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e che accettino il presente statuto.

4.2 L'Associazione deve avere sempre almeno sette soci persone fisiche.

4.3 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

4.4 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o a un consigliere da esso delegato, contenente la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

4.5 Il Consiglio Direttivo, o il consigliere delegato, esamina la domanda entro sessanta giorni e delibera in merito all'accoglimento o al rigetto, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'iscrizione nel libro dei soci.

4.6 Il rigetto dell'istanza di ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato, che entro sessanta giorni dalla comunicazione può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci. L'Assemblea delibera sulla domanda in occasione della prima convocazione utile.

4.7 La qualifica di socio è personale e non è trasferibile.

4.8 Tutti i soci sono paritari ed effettivi e hanno i medesimi diritti e doveri stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

4.9 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, il libro dei soci.

4.10 I soci minori di età esercitano i propri diritti ed adempiono i propri obblighi tramite i loro rappresentanti legali.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

5.1 I soci hanno diritto di:

a) partecipare alle attività dell'Associazione; b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto; c) candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali; d) esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio

Direttivo, che consente l'esame entro 30 giorni dalla richiesta; l'eventuale estrazione di copie del socio richiedente e avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.



5.2 I soci hanno l'obbligo di:

a) osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali; b) versare le quote associative nelle misure e con le modalità stabilite; c) collaborare al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

5.3 Le quote associative e ogni altro contributo versato all'Associazione non sono trasferibili, non sono rivalutabili e non sono restituibili.

Art. 6 – Perdita della qualifica di socio

6.1 La qualifica di socio si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

6.2 Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione, salvo termine minore deliberato dal Consiglio Direttivo. Resta fermo l'obbligo di versare la quota relativa all'anno in corso.

6.3 Il socio decade automaticamente dalla qualifica quando non provveda al versamento della quota associativa annuale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

6.4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative, del presente statuto, dei regolamenti o dei principi e valori fondativi dell'Associazione, il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato. Questi può proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione, ricorso all'Assemblea, che delibera in via definitiva in occasione della prima convocazione utile.

6.5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il nominativo è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

6.6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce alcun diritto alla restituzione delle quote o dei contributi versati.

Art. 7 – Obblighi assicurativi

7.1 L'Associazione si dota di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, nonché di copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei soci impegnati nelle attività associative, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

7.2 L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

8.1 Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) l'Organo di controllo, ove obbligatorio o istituito.



8.2 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

8.3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi anche con modalità "a distanza", tramite strumenti di audio/video collegamento, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti, il metodo collegiale, la possibilità per tutti di intervenire, esprimere il proprio voto e la parità di trattamento.

8.4 L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

a) libro dei soci; b) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

Art. 9 – Assemblea: composizione, convocazione e quorum

9.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

9.2 L'Assemblea è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

9.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano.

9.4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per le eventuali nomine degli organi sociali, nonché ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento della quota associativa.

9.5 La convocazione avviene mediante affissione di avviso in sede e invio di comunicazione scritta (anche tramite posta elettronica) ai soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, con indicazione di luogo, data, ora della prima e seconda convocazione e ordine del giorno. La seconda convocazione non può tenersi prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla prima.

9.6 In Assemblea ciascun socio ha diritto a un voto. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta; nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

9.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario verbalizzante tra i soci presenti.

9.8 Spetta al Presidente verificare la regolare costituzione dell'Assemblea e la legittimazione dei presenti a parteciparvi.

9.9 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sia presente (o rappresentata) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

9.10 L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti, salvo diverse maggioranze previste dal presente statuto o dalla legge.

Art. 10 – Competenze dell'Assemblea (inderogabili)

10.1 L'Assemblea ha le seguenti competenze, che sono inderogabili:

a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, previa definizione del loro numero; b) nomina e revoca, quando ciò sia obbligatorio o deliberato, i componenti dell'Organo di controllo; c) approva il bilancio di esercizio e, se dovuto, il bilancio sociale; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo; f) delibera sull'eventuale adozione e modifica di regolamenti interni; g) delibera sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio; h) delibera in merito agli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto; i) individua le eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

10.2 Le deliberazioni assembleari sono riportate in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 11 – Assemblea straordinaria: quorum rafforzati

11.1 L'Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sulle modifiche dello statuto, sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, nonché sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio.

11.2 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria in materia di modifiche statutarie è necessaria:

- in prima convocazione, la presenza (o rappresentanza) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- in seconda convocazione, la presenza (o rappresentanza) di almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.3 Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

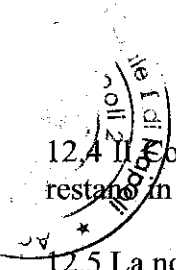
11.4 Per quanto non espressamente previsto, i quorum costitutivi e deliberativi si intendono rafforzati e differenziati rispetto all'Assemblea ordinaria, in coerenza con la disciplina civilistica applicabile alle associazioni.

Art. 12 – Consiglio Direttivo: composizione e nomina

12.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione.

12.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) membri, come determinato dall'Assemblea al momento della nomina, eletti tra i soci.

12.3 Il Presidente dell'Associazione è membro di diritto del Consiglio Direttivo.



12.4 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre (3) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. I consiglieri restano in carica fino all'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

12.5 La nomina degli amministratori spetta all'Assemblea dei soci.

12.6 In caso di cessazione di uno o più consiglieri nel corso del mandato, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione. I consiglieri cooptati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che potrà confermarli fino alla scadenza del mandato del Consiglio. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti originariamente nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e il Presidente, o chi ne fa le veci, deve convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo.

12.7 Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente; si applicano le cause di decadenza previste dalla disciplina civilistica in materia di amministratori di enti associativi, in quanto compatibili.

Art. 13 – Funzionamento del Consiglio Direttivo e competenze

13.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta lo richiedano il Presidente o almeno un terzo dei suoi componenti.

13.2 La convocazione è effettuata con avviso scritto, anche via posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, inviato almeno cinque giorni prima della data fissata, salvo casi di urgenza.

13.3 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica.

13.4 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

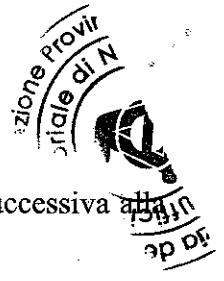
13.5 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria che non siano espressamente riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea. In particolare:

a) cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari; b) predispone il bilancio di esercizio (e, se dovuto, il bilancio sociale) da sottoporre all'Assemblea; c) determina l'ammontare delle quote associative; d) delibera sulle domande di ammissione dei soci, sulla decadenza e propone all'Assemblea eventuali esclusioni; e) elabora il programma annuale delle attività; f) adotta eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea; g) delibera l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e autonomo, nonché i rapporti di collaborazione, nel rispetto dei limiti di legge; h) compie tutti gli atti necessari alla gestione dell'Associazione.

13.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

13.7 Le cariche sociali, ad eccezione di quelle dell'Organo di controllo ove previsto un compenso, sono gratuite; è ammesso il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico, se documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Presidente



14.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella prima riunione successiva alla nomina del Consiglio.

14.2 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; sottoscrive gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione.

14.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, coordina l'attività associativa, cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e vigila sul buon andamento dell'Associazione.

14.4 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, ove nominato, o, in subordine, dal Consigliere più anziano.

14.5 Il Presidente può, in caso di urgenza, adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

14.6 Il Presidente decade:

a) per dimissioni;

b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

14.7 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Segretario e Tesoriere

15.1 Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

15.2 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 16 – Esercizio sociale e bilancio

16.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in modo da sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea entro i termini di legge.

16.3 Il bilancio è redatto secondo gli schemi previsti dalla normativa applicabile, anche con forma di rendiconto per cassa se ne ricorrono i presupposti, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

16.4 Il bilancio, unitamente all'eventuale bilancio sociale ove obbligatorio, è depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione.

16.5 Il bilancio e, se del caso, il bilancio sociale sono depositati presso il RUNTS nei termini di legge.

Art. 17 – Organo di controllo e revisione legale

17.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio in base alla normativa vigente, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico o collegiale, stabilendone composizione e durata in carica, nonché l'eventuale compenso.

17.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, verificandone il concreto funzionamento.

17.3 L'Organo di controllo esercita, ove previsto, il controllo contabile e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida vigenti.

17.4 L'Organo di controllo tiene un proprio libro delle adunanze e deliberazioni.

Art. 18 – Volontari

18.1 L'Associazione si avvale prevalentemente dell'opera volontaria dei propri soci o di terzi. L'attività di volontariato è personale, spontanea e gratuita.

18.2 Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei limiti di legge.

18.3 I volontari sono iscritti in apposito registro e sono assicurati secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente statuto.

Art. 19 – Lavoratori

19.1 L'Associazione può avvalersi di lavoratori subordinati o autonomi, solo nei limiti necessari al regolare funzionamento e all'organizzazione delle attività di interesse generale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente.

19.2 In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere prevalente rispetto al numero dei volontari, ove previsto dalla legge.

Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

20.1 L'Associazione ha durata illimitata.

20.2 Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze e modalità di cui al presente statuto.

20.3 Con la medesima deliberazione l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

20.4 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe, ovvero, in mancanza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, previo eventuale parere dell'ufficio competente del RUNTS, ove richiesto.

Art. 21 – Norme finali e rinvio

21.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibili, alle norme del codice civile in materia di associazioni e relative disposizioni di attuazione.

21.2 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla ogni precedente testo statutario dell'Associazione, nonché qualsiasi norma regolamentare che con esso si ponga in contrasto.